

MATTIA ALTINI

COORDINATORE REGIONALE AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILESEGNATURA XLM		
DEL	CFR. FILESEGNATURA XLM		

Alla c.a.:

Coordinamento Regionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) dell'Emilia-Romagna

E, p. c.

Componenti della Consulta Regionale delle Professioni sanitarie e sociosanitarie (CRPSS)

Comuni e alle Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna

Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

Presidenti delle Commissioni dipartimentali per l'Autorizzazione sanitaria ex L.R. 22/2019 delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Risposta al Coordinamento Ordini TSRM-PSTRP della Regione Emilia-Romagna. Risposta a nota Prot. 452/2024/ER del 06/11/2024 ad oggetto "Integrazione nota interpretativa e modalità applicative dei requisiti previsti dalla DGR n. 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all'Istituto della Comunicazione adottata ai sensi della LR n. 22/2019, art. 3, co. 3, lett. b), pg. 30.09.2024.1090990.U" nonché ad ulteriori quesiti

Gentilissimi,

In risposta alla nota inviata dal Coordinamento Ordini TSRM-PSTRP della Regione Emilia-Romagna Prot. 452/2024/ER del 06/11/2024 ad oggetto "Integrazione nota interpretativa e modalità applicative dei requisiti previsti dalla DGR n. 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all'Istituto della Comunicazione adottata ai sensi della LR n. 22/2019, art. 3, co. 3, lett. b), PG. 30.09.2024.1090990.U" e ulteriori quesiti trattati nella riunione del 3 dicembre 2024 con le Rappresentanze del Coordinamento Ordini TSRM-PSTRP della Regione Emilia-Romagna, si precisa quanto segue.

In premessa alla risposta occorre richiamare la Legge regionale n. 22/2019, artt. 10 e 11, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento regionale l'Istituto della Comunicazione di svolgimento attività sanitaria, ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7279/7280/7237
www.regione.emilia-romagna.itMail: sanitaautorizzazioneaccreditamento@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it

sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari. Occorre, altresì, richiamare la Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 con cui sono state individuate le tipologie di strutture sanitarie da assoggettare alla Comunicazione e sono stati disciplinati i requisiti generali (cogenti) e i requisiti specifici il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria in rapporto alla prestazione sanitaria concretamente resa. Necessita, infine, fare riferimento alla nota regionale prot. 30/09/2024.1090990.U, adottata ai sensi della LR n. 22/2019, art.3, co 3, lett. b), con la quale sono state fornite indicazioni interpretative e modalità applicative dei requisiti previsti dalla citata DGR n. 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all'Istituto della Comunicazione.

Tutto ciò premesso, in risposta a quanto richiesto nella citata nota di codesto Coordinamento Ordini TSRM-PSTRP della Regione Emilia-Romagna, si precisa che le tabelle 1 e 3 riportate nell'Allegato 1 della sopra richiamata nota regionale, sono da intendersi esemplificative e non esaustive delle professioni sanitarie (individuate dai rispettivi decreti ministeriali) chiamate a presentare la Comunicazione di svolgimento attività sanitaria qualora esercitino autonomamente la professione in uno studio professionale singolo/associato/polistudio, tenuto altresì conto delle dinamiche evolutive che interessano le professioni sanitarie in un quadro nazionale di cambiamento in rapporto ai percorsi e ai bisogni di cura. Rimane comunque nella responsabilità dei singoli professionisti sanitari la valutazione dei presupposti per l'esercizio di una professione sanitaria autonoma caratterizzata da minore complessità clinica ed organizzativa in conformità a quanto previsto dal profilo istitutivo e codice deontologico dell'Ordine professionale di appartenenza nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente di riferimento.

In risposta alle osservazioni formulate dal Coordinamento Ordini TSRM-PSTRP della Regione Emilia-Romagna nel corso dell'incontro del 3 dicembre 2024, si precisa quanto segue in relazione al seguente quesito che si riporta integralmente: *"Il massofisioterapista iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) presso gli Ordini TSRM e PSTRP, che svolge la propria attività in qualità di professione di interesse sanitario, sia come dipendente sia in via autonoma, può operare nello stesso studio in rotazione con altre professioni sanitarie, come il Fisioterapista, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni organizzative previste"*.

Premesso che non è di competenza regionale intervenire nell'ambito della classificazione delle figure che operano nel sistema sanitario e tantomeno modificare la classificazione delle Professioni sanitarie e degli Operatori di interesse sanitario poiché la materia trattata è di esclusiva competenza dello Stato, il tema oggetto del quesito va trattato tenuto conto delle norme vigenti e degli orientamenti della giurisprudenza prevalente.

In attesa che la posizione del massofisioterapista e di altri professionisti sia definitivamente chiarita dagli Organi statali competenti, si comunica che non sussiste alcun collegamento tra Comunicazione sanitaria ed esercizio autonomo di determinate professioni sanitarie o di operatore di interesse sanitario. Pertanto, tutte le strutture/professioni che non sono soggette alla Comunicazione ex artt. 10 e 11, possono continuare ad operare legittimamente nel rispetto della disciplina nazionale di riferimento. Parimenti, per quanto riguarda il caso specifico del Massofisioterapista iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) presso gli Ordini TSRM e PSTRP, che svolga la propria attività in qualità di operatore di interesse sanitario, sia come dipendente sia in via autonoma, questi può operare nello stesso studio in rotazione con altre professioni sanitarie, come il Fisioterapista, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni organizzative previste.

Nel salutare cordialmente si coglie l'occasione per inviare i migliori auguri per le prossime festività.

Cordiali saluti.

Mattia Altini
Coordinatore per Autorizzazione e
Accreditamento
(*documento firmato digitalmente*)

Referente giuridico per Autorizzazione Sanitaria:
Milvia Folegani
Milvia.Folegani@regione.emilia-romagna.it